



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANCONI, CASSON, COMPAGNA, BARANI,
LO GIUDICE e FATTORINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2013

Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà
personale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di garantire in maniera più efficace il rispetto e la salvaguardia dei diritti dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, colmando un vuoto normativo ed un'assenza di tutela già stigmatizzata dagli organismi internazionali per la protezione dei diritti umani, ed in particolare dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti - istituito ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione europea adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 7 - e dal Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite, istituito dall'articolo 17 della Convenzione firmata a New York il 10 dicembre 1984, di cui alla legge 3 novembre 1988, n. 498. Come noto, infatti, la raccomandazione R (87) 3 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 12 febbraio 1987, ha in primo luogo osservato come «la detenzione, comportando la privazione della libertà, è una punizione in quanto tale. La condizione della detenzione e i regimi penitenziari non devono quindi aggravare la sofferenza inerente ad essa, salvo che come circostanza accidentale giustificata dalla necessità dell'isolamento o dalle esigenze della disciplina». Sulla base di queste considerazioni, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha quindi sottolineato con forza l'esigenza che ciascuno Stato membro provveda all'istituzione di organi interni di controllo delle condizioni e delle modalità di detenzione, al fine di garantire un'efficace tutela della salvaguardia dei diritti e della dignità delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. I frequenti reclami di detenuti ed inter-

nati nei nostri istituti penitenziari, avverso atti dell'amministrazione lesivi dei loro diritti, le innumerevoli proteste dei soggetti ivi reclusi, ma anche quelle dei funzionari dell'amministrazione e della polizia penitenziarie, che lamentano le condizioni di tensione e disagio caratterizzanti gli istituti di pena, costituiscono un dato estremamente rappresentativo della realtà del carcere, oggi, in Italia. È la realtà di un luogo in cui ci si uccide diciotto volte di più di quanto succeda fuori, e prima ancora di essere condannati, quando cioè si gode della presunzione di innocenza. È questo un dato fortemente significativo delle condizioni di estremo disagio ed intollerabile frustrazione in cui versano condannati ed imputati in attesa di giudizio. È un dato di cui non si può non tenere conto, al fine di valutare l'opportunità di procedere ad una strutturale ed incisiva riforma del sistema penitenziario, quale parte di una più ampia modifica del sistema penale nel suo complesso. Ma la modifica che nel momento attuale si presenta più urgente ed improrogabile, anche per adeguare l'ordinamento italiano agli auspici formulati dagli organismi internazionali, concerne il sistema di garanzia dei diritti e della dignità dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Tale esigenza di garanzia è in primo luogo funzionale all'attuazione della finalità rieducativa attribuita alla pena dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione. È infatti evidente che l'esecuzione della pena detentiva in condizioni suscettibili di ledere i diritti e la dignità del condannato non potrebbe esplicare alcuna funzione risocializzante, impedendo al detenuto di portare avanti in maniera spontanea e consapevole

il processo rieducativo, a sua volta funzionale a finalità di prevenzione generale e speciale, nella misura in cui l'avvenuta risocializzazione del condannato ne ostacola l'attitudine alla recidività. La previsione di un sistema di garanzie efficaci per la salvaguardia dei diritti e della dignità dei detenuti rappresenta quindi una modalità ineludibile di attuazione del principio rieducativo della pena, di cui si avvantaggerebbe la collettività nel suo complesso, oltre al singolo condannato. È significativo ricordare che in una importante sentenza del 1974 la Corte suprema degli Stati Uniti ha sottolineato l'esigenza di abbattere la «cortina di ferro» tra le carceri e le garanzie sancite dalla Carta costituzionale. Principio di assoluto rilievo, che è stato ripreso e puntualizzato in più occasioni dal nostro Giudice delle leggi, il quale, a partire dalla sentenza n. 114 del 25 luglio 1979, si è espresso nel senso che «la restrizione della libertà personale (...) non comporta affatto una *capitis deminutio* di fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta alla sua esecuzione». Per poi aggiungere, più di recente (sentenza n. 26 dell'8-11 febbraio 1999), che, nel concreto operare dell'ordinamento, la duplice statuizione contenuta nell'articolo 27, comma terzo, della Costituzione si traduce «non soltanto in norme e direttive obbligatorie rivolte all'organizzazione e all'azione delle istituzioni penitenziarie, ma anche in diritti di quanti si trovino in esse ristretti». È infatti chiaro che la pena, in quanto orientata alla rieducazione del condannato, non può essere eseguita in maniera tale da sancire un'illimitata supremazia dell'interlocutore di per sé in posizione di forza, riproponendo così una singolare e paradossale simmetria con i ruoli dell'autore e della vittima del reato.

In secondo luogo, tale sistema di garanzia per la salvaguardia dei diritti e della dignità dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale dovrebbe estendersi anche ad internati ed imputati in attesa di

giudizio, parimenti esposti al rischio di atti dell'amministrazione lesivi dei loro diritti. Ma se il carcere - in quanto istituzione «totale», la cui caratteristica strutturale risiede nella separatezza dalla collettività e dalla realtà sociale - è il luogo in cui più di frequente si verifica la violazione dei diritti delle persone che vi sono reclusi, non è certamente l'unico. La cronaca ha infatti dimostrato come ad analoghi rischi di violazione dei propri diritti siano esposti anche i soggetti trattenuti nelle camere di sicurezza esistenti presso commissariati di pubblica sicurezza, caserme dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, ovvero gli immigrati condotti nei centri di identificazione ed espulsione (c.i.e.), previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Anche rispetto a queste realtà è pertanto assolutamente necessario prevedere l'istituzione di un sistema di salvaguardia della dignità e dei diritti delle persone che vi siano ristrette.

L'ordinamento italiano è sotto questo profilo assolutamente carente. L'organo cui spetta in ultima istanza la decisione in ordine alla fondatezza dei reclami dei soli detenuti od internati in istituti penitenziari è infatti il magistrato di sorveglianza. Tuttavia quest'organo, che patisce da tempo una strutturale carenza di organico, è in primo luogo gravato di una serie di funzioni (in particolare, la decisione sulla concessione delle misure alternative), che ne ostacolano la piena disponibilità e la possibilità di verificare in maniera approfondita e costante le condizioni di detenzione dei soggetti reclusi negli istituti penitenziari. In secondo luogo, la realtà carceraria dimostra una effettiva riluttanza dei detenuti a ricorrere al magistrato di sorveglianza quale organo garante dei loro diritti ed interessi legittimi, limitandosi prevalentemente a rivolgere allo stesso istanza unicamente per la futura concessione

di permessi premio o di misure alternative alla detenzione. Questa riluttanza dei detenuti ad adire il magistrato di sorveglianza è certamente dovuta anche alla scarsa frequentazione degli istituti di pena da parte del magistrato, a sua volta ricondotta da alcuni all'idea che «una frequentazione assidua della prigione influenzerebbe il giudice, privandolo della necessaria imparzialità» (tesi riferita da A. Colombo, «Dietro le sbarre più fitte», in *Il Manifesto*, 7 giugno 1992, p. 5). Ma tale inidoneità della magistratura di sorveglianza a garantire efficacemente i diritti e gli interessi legittimi dei detenuti è soprattutto riconducibile alle condizioni eccessivamente restrittive che legittimano, ai sensi delle norme sull'ordinamento penitenziario, l'attivazione di un procedimento giurisdizionale tale da condurre all'emanazione di provvedimenti decisori dotati della cogenza necessaria ad imporsi all'amministrazione penitenziaria. Si tratta, come noto, della questione esaminata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 26 del 1999, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità degli articoli 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti del detenuto, ma soltanto in relazione alle materie del lavoro e della disciplina, tassativamente indicate dal comma 6 dell'articolo 69 della legge medesima.

Il presente disegno di legge interviene innanzitutto a colmare questo vuoto di tutela denunciato dalla Corte costituzionale, riscrivendo quindi la norma censurata in conformità con quanto statuito dalla Consulta. Ma non solo. Al fine di prevedere un efficace sistema di garanzia per la salvaguardia dei diritti dei detenuti, degli internati, dei soggetti trattenuti e di coloro che sono sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio (t.s.o.) il presente disegno di legge istituisce il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, organo auto-

no, esterno ed indipendente rispetto all'amministrazione penitenziaria ma anche alla magistratura di sorveglianza, con l'incarico di vigilare affinché l'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale sia conforme alle disposizioni ed ai principi sanciti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. La presenza assidua di un soggetto terzo appare infatti idonea a garantire in maniera efficace la preservazione dei delicati equilibri sui quali si basa il rapporto, spesso teso, tra i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, da un lato e, dall'altro, amministrazione penitenziaria e Forze dell'ordine, sia in carcere, che nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, che nelle camere di sicurezza presso commissariati e caserme.

Il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale è titolare di ampi poteri ispettivi, che gli consentono di verificare che le condizioni di esecuzione delle suddette misure siano conformi alle prescrizioni normative a tutela della dignità e dei diritti umani, suggerendo in tal modo le modifiche ritenute opportune per migliorare lo stato delle strutture detentive ed invitando - anche con attività di persuasione, seguita se del caso dall'attivazione di un procedimento disciplinare - i responsabili delle condotte illecite alla pronta ottemperanza a quanto richiesto dal Garante dei diritti medesimo.

L'articolo 5 del presente disegno di legge sancisce il diritto di tutti i detenuti, o dei soggetti comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale o anche a t.s.o., di rivolgersi al Garante dei diritti senza vincoli di forma. Parallelamente, gli articoli 35 e 69 della citata legge n. 354 del 1975, come modificati dall'articolo 16 del presente disegno di legge, sanciscono l'obbligo dell'acquisizione del parere del Garante dei diritti da parte del magistrato di sorveglianza tenuto a decidere in ordine ai reclami proposti da detenuti ed internati

avverso atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei loro diritti. È quindi evidente come l'attività di monitoraggio e valutazione delle condizioni di detenzione, da parte del Garante dei diritti, non sostituisca né compri in alcun modo le funzioni ed i poteri del magistrato di sorveglianza. Al contrario quest'ultimo potrà avvalersi della proficua attività del Garante dei diritti, della sua competenza specifica, derivante dalla formazione culturale diversa da quella propria della magistratura, nonché dall'approfondita conoscenza della realtà carceraria da parte del Garante dei diritti, resa possibile anche dalla sua assidua e costante presenza nelle strutture di detenzione. Con una novella alla stessa legge sull'ordinamento penitenziario, si disciplina peraltro un procedimento *ad hoc* attivabile su ricorso da parte del Garante dei diritti.

Il Garante dei diritti esplica quindi una funzione complementare e parallela a quella della magistratura di sorveglianza, realmente idonea garantire la salvaguardia dei diritti delle persone private della libertà personale, nella prospettiva peraltro di un miglioramento complessivo delle condizioni delle strutture di detenzione e di un'attenuazione delle tensioni spesso presenti al loro interno e suscettibili di determinare reazioni non sempre ponderate da parte dell'amministrazione penitenziaria, certamente gravata da un ruolo di estrema difficoltà. La sua attività di costante monitoraggio e frequentazione delle strutture di detenzione, le sue funzioni raccomandatorie e di *moral suasion*, il suo potere solo indirettamente sanzionatorio (limitato alla possibilità di richiedere, nei casi più gravi, l'attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore di condotte lesive dei diritti dei soggetti privati della libertà personale) rendono il Garante dei diritti l'organo maggiormente idoneo alla garanzia dell'effettiva salvaguardia dei diritti delle persone soggette a misure restrittive della libertà. Le sue funzioni di mediazione - caratteristiche dell'organo del-

l'*ombudsman* - rappresentano il necessario complemento alla tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti, consentendo così di adeguare l'ordinamento italiano alle prescrizioni di fonti internazionali ma, ancor prima, ai principi fondamentali dello Stato di diritto. In quest'ultimo la pena non può avere altra funzione se non quella di rieducare il reo, favorendone la risocializzazione nel rispetto della sua dignità e dei suoi diritti, risultando illegittima e contraria ad essenziali principi di civiltà giuridica ogni misura ulteriore che ne comprima i diritti fondamentali e le situazioni giuridiche soggettive correlate alla specificità del suo *status*, al di là delle condizioni e dei limiti tassativamente previsti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalla legge dello Stato e dai regolamenti.

Il Garante dei diritti vigilerebbe poi sul rispetto, da parte dell'amministrazione, delle decisioni emesse dalla magistratura di sorveglianza, colmando quel *deficit* di effettività riscontrato nella sentenza n. 135 del 2013 con cui la Consulta ha risolto un conflitto di attribuzioni sorto proprio a seguito della mancata esecuzione - disposta da un provvedimento ministeriale - di una pronuncia di sorveglianza.

La validità e l'efficacia di un sistema di garanzia dei diritti dei soggetti privati della libertà personale, incentrato sulla figura del Garante dei diritti, sono del resto dimostrate dall'esperienza straniera, ove in quasi tutti gli ordinamenti europei e nordamericani operano, ormai da tempo, simili organi. Si pensi, ad esempio, al *Minnesota Ombudsman for Corrections*, che vigila non solo sulla legittimità dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure cautelari di custodia, ma anche sull'attuazione delle misure alternative alla detenzione. Nel continente europeo, possono peraltro citarsi gli esempi dell'Austria, del Portogallo, della Spagna, dell'Ungheria, della Danimarca, della Finlandia, della Norvegia. Pur nelle loro peculiari diversità, queste figure di *ombudsman*,

mediateur, Board of Visitors, Vollzugskommissionen, sono accomunate dalla caratteristica di terzietà ed indipendenza dell'organo, esterno rispetto all'amministrazione penitenziaria e complementare rispetto alla magistratura di sorveglianza, nonché titolare di penetranti funzioni ispettive, di poteri di raccomandazione e *moral suasion*, tali da garantire un'azione imparziale ed efficace diretta alla salvaguardia dei diritti dei soggetti privati della libertà personale. Queste carat-

teristiche essenziali connotano anche il Garante dei diritti di cui si propone l'istituzione, nella prospettiva di una effettiva garanzia dei diritti delle persone soggette a misure restrittive della libertà personale, per un'attuazione effettiva della finalità rieducativa della pena ed una più stringente conformità dell'ordinamento italiano alle prescrizioni di fonte internazionale, ma soprattutto ai principi propri dello Stato di diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Garante dei diritti delle persone private della libertà personale)

1. È istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, unico su base nazionale, di seguito denominato «Garante dei diritti».

2. Il Garante dei diritti è un'autorità autonoma e indipendente nelle sue prerogative, come definite dalla presente legge.

Art. 2.

(Composizione)

1. Il Garante dei diritti è un organo collegiale costituito da quattro membri eletti, a maggioranza assoluta dei componenti e con voto limitato, in numero di due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.

2. I soggetti risultati eletti nominano al proprio interno il presidente dell'organo, il cui voto prevale in caso di parità.

Art. 3.

(Organizzazione territoriale)

1. Il Garante dei diritti coopera con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, ovvero con gli organi dotati di analoghe attribuzioni, ove istituiti in ambito regionale, provinciale o comunale, nello svolgimento delle rispettive funzioni e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite

convenzioni con l'ente interessato. In nessun caso il Garante dei diritti può delegare l'esercizio delle sue funzioni.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano i poteri, le funzioni e gli oneri economici derivanti dall'esercizio delle mansioni attribuite agli uffici e al personale degli organi istituiti in ambito regionale, provinciale o comunale sulla base delle medesime convenzioni.

Art. 4.

(Funzioni e poteri)

1. Il Garante dei diritti, nell'esercizio della funzione di garanzia dei diritti delle persone detenute o comunque sottoposte a misure restrittive della libertà personale:

a) concorre alla vigilanza diretta a garantire che il trattenimento degli stranieri nei centri di identificazione ed espulsione e l'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale nei confronti di detenuti e internati, nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o nelle camere di sicurezza, avvenga in conformità alle norme e ai principi sanciti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) ai fini della decisione di cui all'articolo 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, fornisce al magistrato di sorveglianza il proprio parere in ordine alle istanze e ai reclami che gli sono rivolti dai detenuti e dagli internati, ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, della presente legge;

c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite all'esecuzione di misure restrittive della libertà delle persone o comunque al trattenimento degli stranieri siano ido-

nee a garantirne la dignità e i diritti fondamentali, nel rispetto delle condizioni e dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

d) esamina le procedure adottate nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi, all'interno delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza;

e) verifica le procedure adottate nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi, all'interno dei centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, vigilando altresì sul rispetto degli adempimenti stabiliti dagli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

f) verifica le procedure adottate ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione di trattamenti sanitari obbligatori;

g) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 5 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

h) segnala alle autorità competenti eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 5, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente l'oggetto della segnalazione;

i) segnala al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi motivati dalla necessità di tutelare i diritti delle persone di cui all'articolo 5.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Garante dei diritti:

a) senza necessità di autorizzazione o di preavviso visita, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia ristretto o trattenuto, tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture di cui all'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, gli istituti penali per minorenni, i centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza;

b) consulta, previo consenso dell'interessato, qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di detenuti in attesa di giudizio, ad eccezione degli atti coperti da segreto relativo alle indagini o al procedimento penale.

3. Il responsabile della struttura, nonché l'amministrazione periferica e centrale competente hanno l'obbligo di fornire al Garante dei diritti tutte le informazioni richieste.

4. In caso di impedimento all'accesso o di mancata risposta alla richiesta di informazioni o chiarimenti, il Garante dei diritti può:

a) accedere in qualsiasi ufficio delle strutture di cui al comma 2, lettera *a)*;

b) prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio;

c) convocare il responsabile della struttura detentiva o l'autore della condotta contestata;

d) qualora l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui al comma 3, informare il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e richiederogli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti.

5. Il Garante dei diritti, i componenti del suo ufficio e tutti i soggetti della cui collaborazione si avvalga, sono tenuti al segreto sulle informazioni acquisite, nell'esercizio delle loro funzioni, da atti esclusi al diritto di accesso o da atti riservati.

6. Nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, il Garante dei diritti richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché, entro sessanta giorni, confermi o meno l'esistenza del segreto.

Art. 5.

(Destinatari)

1. Tutti i detenuti, i soggetti comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale, gli stranieri trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione e i soggetti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio possono rivolgersi al Garante dei diritti, senza vincoli di forma.

Art. 6.

(Attivazione)

1. Il Garante dei diritti interviene, a seguito di segnalazioni o d'ufficio, a tutela dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, utilizzando quali parametri di riferimento la Costituzione della Repubblica, le convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Ita-

lia e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 7.

(Procedimento)

1. Il Garante dei diritti, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate dall'articolo 4, comma 2, lettera *a*), della presente legge, tengono comportamenti non conformi alle norme e ai principi indicati dal medesimo articolo 4, comma 1, lettera *a*), ovvero che le istanze e i reclami che gli sono rivolti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera *a*), della presente legge, sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

2. L'amministrazione interessata, se intende disattendere la richiesta di cui al comma 1, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni.

3. Se l'amministrazione interessata omette di conformarsi alla richiesta e il dissenso motivato non è comunicato o non è ritenuto sufficiente, il Garante dei diritti si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.

4. Se gli uffici sovraordinati di cui al comma 3 decidono di provvedere in conformità alla richiesta del Garante dei diritti, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.

5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante dei diritti può richiedere al tribunale di sorveglianza territorialmente competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.

6. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 71-*septies* della legge 26

luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera *d*), della presente legge.

7. Il Garante dei diritti, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza tengono comportamenti non conformi alle norme vigenti, ovvero che le istanze e i reclami che gli sono rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

8. Fermo restando il procedimento previsto dai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 7 il Garante dei diritti può richiedere l'intervento del questore e del prefetto territorialmente competenti.

9. Il Garante dei diritti, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle strutture previste dall'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, tengono comportamenti non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, ovvero che le istanze e i reclami che gli sono rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

10. Fermo restando il procedimento previsto dai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 9, il Garante dei diritti può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.

Art. 8.

(Obbligo di denuncia)

1. Il Garante dei diritti ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente, ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato.

Art. 9.

(Relazione annuale)

1. Il Garante dei diritti presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione annuale sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando il tipo, la natura e l'esito degli interventi effettuati, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione o di trattenimento dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, il grado e le modalità di salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone di cui all'articolo 5.

2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, istituito ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione europea adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 7, e al Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite, istituito dall'articolo 17 della Convenzione firmata a New York il 10 dicembre 1984, di cui alla legge 3 novembre 1988, n. 498.

3. La relazione annuale è trasmessa a tutte le altre Autorità e ai Ministeri interessati, che la inoltrano alle rispettive strutture periferiche.

4. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere previsto un insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti delle persone di cui all'articolo 5 e sulla figura del Garante dei diritti.

Art. 10.

(Collaborazioni)

1. Il Garante dei diritti può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e ricerca, di associazioni ed esperti che si occupano di condizioni di detenzione, diritti umani, diritto penale e processuale penale, ordinamento penitenziario.

Art. 11.

(Requisiti per l'elezione)

1. Ciascuno dei componenti il Garante dei diritti, per essere eletto, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

a) esperienza pluriennale nel campo dei diritti delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale;

b) formazione culturale specifica in materie afferenti la tutela dei diritti umani.

Art. 12.

(Durata del mandato)

1. I componenti il Garante dei diritti rimangono in carica per sette anni e non possono essere confermati per più di una volta.

2. Il Garante dei diritti rimane in carica fino alla elezione del suo successore, per la quale le procedure devono essere attivate almeno due mesi prima della scadenza del mandato.

3. Ciascuno dei componenti il Garante dei diritti può essere anticipatamente sostituito in caso di rinuncia all'incarico, di sopravvenuta incompatibilità, di impedimento fisico o psichico, di decesso.

Art. 13.

*(Cause di impedimento e di incompatibilità.
Revoca del mandato)*

1. Ciascuno dei componenti il Garante dei diritti può essere sostituito dalle Camere, con la stessa procedura di elezione di cui all'articolo 2, a seguito di accertato impedimento fisico o psichico che ne ostacoli l'esercizio delle funzioni, o di sopravvenuta condanna penale definitiva per delitto o di grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato.

2. Ciascuno dei componenti il Garante dei diritti non può assumere, a pena di decadenza, cariche elettive, governative e istituzionali, né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura e non può svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né attività inerenti ad una associazione o ad un partito o movimento politico.

3. Nei casi di sopravvenuta incompatibilità di un componente del Garante dei diritti, si procede alla sua sostituzione ai sensi del comma 1.

4. All'atto dell'accettazione della nomina, i componenti il Garante dei diritti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

Art. 14.

(Ufficio del Garante dei diritti)

1. Alle dipendenze del Garante dei diritti è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbli-

che, collocati fuori ruolo o in posizione di comando nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quaranta unità, su proposta del Garante dei diritti medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro novanta giorni dalla data della elezione del Garante dei diritti.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante dei diritti sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante dei diritti, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, previo parere conforme dello stesso Garante dei diritti.

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la complessità delle questioni sottoposte al suo esame lo richiedano, il Garante dei diritti può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

5. Ai componenti il Garante dei diritti compete un'indennità di funzione determi-

nata con il regolamento di cui al comma 3, nell'ambito di una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 4.750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i predetti anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) al Garante dei diritti delle persone private della libertà personale»;

b) il comma 6 dell'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«6. Previa acquisizione dal parere del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, decide, con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei loro diritti»;

c) all'articolo 70, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Il tribunale di sorveglianza giudica altresì dei ricorsi presentati dal Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato "Garante dei diritti", nell'esercizio dei poteri a questi conferiti dalla legge»;

d) nel titolo II, capo II-bis, dopo l'articolo 71-sexies è aggiunto il seguente:

«Art. 71-septies. - (Procedimento contenzioso). - 1. Il Garante dei diritti, nei casi in cui il relativo potere gli è conferito dalla legge, introduce il procedimento con ricorso al tribunale di sorveglianza.

2. Il presidente del tribunale di sorveglianza, con decreto motivato, dichiara l'innammissibilità del ricorso quando esso è stato presentato fuori dai casi previsti dalla legge ovvero quando ripropone una questione già decisa. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi del comma 6.

3. Quando il presidente del tribunale di sorveglianza dichiara ammissibile il ricorso, nomina con decreto il relatore e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, sono notificati congiuntamente all'amministrazione interessata e all'internato o detenuto eventualmente interessato, a cura del ricorrente. Fino a dieci giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione del pubblico ministero e del Garante dei diritti. All'udienza può partecipare anche il difensore dell'internato o del detenuto interessato ai fatti oggetto del ricorso.

5. Il tribunale di sorveglianza decide con ordinanza notificata alle parti a cura della cancelleria.

6. Il Garante dei diritti e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza. La Corte di cassazione, osservate le forme dell'articolo 611 del codice di procedura penale, decide con ordinanza».

Art. 17.

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. All'articolo 46, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «gli altri organi di autogoverno» sono inserite le seguenti: «, il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale».

2. All'articolo 47, comma 1, alinea, del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «gli altri organi di autogoverno» sono inserite le seguenti: «, il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale».